



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 4/23

nella seduta del 18 luglio 2023, composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente
Prof. Antonio Bartolini	Componente effettivo, relatore
Dott. Stefano Fantini	Componente effettivo

ha assunto la seguente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, del 27 aprile 2023, RGPF n. 02/2023, a carico dei tesserati CAMPITI Claudio, ARDOVINI Bruno, PANASITI Antonino, MATURO Giovanni, rispettivamente assistiti e difesi dagli avvocati Mauro CAPONE, Francesco BONANNI, per le seguenti rispettive incolpazioni:

- 1)** CAMPITI Claudio: avere in data 11 dicembre 2022, alle h. 8:45 circa del tutto illecitamente sottratto arma da fuoco e munizioni dalla sezione TSN di Tor di Quinto, Roma, simulandone il noleggio per finalità di tiro sportivo e con le stesse ha commesso plurimo omicidio pochi minuti dopo, ferendo nella stessa circostanza altre persone;
- 2)** ARDOVINI Bruno, in proprio e quale Presidente della sezione TSN di Roma / Direttore del Poligono: avere colpevolmente omesso di predisporre tutte le misure di sicurezza idonee e necessarie per evitare la commissione dei fatti imputati al tesserato CAMPITI Claudio;
- 3)** i tesserati PANASITI Antonino e MATURO Giovanni: quali direttore/istruttore di tiro e armaiolo presso la sezione TSN di Roma il giorno dei fatti, avere colpevolmente omesso di accompagnare il CAMPITI sino alla linea di tiro e comunque di verificare che lo stesso ci si recasse immediatamente dopo il noleggio dell'arma e l'acquisto delle munizioni;
ciò in gravissima violazione dei principi di lealtà e correttezza (art. 2 del *Codice di comportamento sportivo CONI* e art. 5.1 lett. a) del *Regolamento di Giustizia UITS*), oltre a comportare un gravissimo pregiudizio all'immagine dell'UITS ovvero agli interessi sociali e federali ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento di Giustizia UITS*, il tutto con l'aggravante di avere le infrazioni in questione causato lesioni a persone, cagionato danni patrimoniali di rilevante entità e determinato una turbativa violenta dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 10.1 lett. b), g) e j) del *Regolamento di Giustizia UITS*;



FATTO

1. La Procura Federale con l'atto di deferimento riferisce che l'11 dicembre 2022, alle ore 8.45 circa, il tesserato CAMPITI Claudio, dopo aver noleggiato un'arma Glock mod. 41 [pistola sportiva] dall'armeria della Sezione UITS di Tor di Quinto, Roma, e acquistato munizioni presso la medesima Sezione, dove è iscritto all'UITs, anziché recarsi sulle linee di tiro del medesimo poligono, si allontanava dallo spazio della Sezione con il proprio autoveicolo, recandosi in un bar del quartiere Fidene in Roma, per partecipare all'assemblea di un condominio di cui il medesimo Campiti è condomino.

In tale occasione, con l'arma e le munizioni prelevate presso la sezione TSN di Tor di Quinto il Campiti sparava a sette persone, di cui quattro per questo morivano e le altre venivano ferite.

2. Il GIP del Tribunale di Roma, Ufficio 26°, in data 14 dicembre 2022 disponeva la custodia cautelare in carcere del CAMPITI, alla luce di un quadro indiziario da cui emergeva l'evidente imputabilità del fatto al medesimo soggetto, condotta per di più ammessa dallo stesso in sede di interrogatorio.

3. A seguito delle indagini di giustizia sportiva per cui qui è giudizio, svolte dalla Procura Federale dell'UITs, è emerso che:

- presso il Poligono di Tor di Quinto esiste una significativa distanza tra l'armeria dove viene affittata l'arma e le linee di tiro;
- la sola misura di sicurezza in concreto assunta era stata quella di consegnare la pistola in una valigetta chiusa, previa identificazione e registrazione del socio;
- tale misura di sicurezza è, inoltre, la sola prevista dal regolamento interno della Sezione;
- gli spostamenti all'interno del poligono, una volta consegnata l'arma, avvengono - per i possessori del *DIMA (diploma di idoneità al maneggio delle armi)* come il CAMPITI - liberamente senza che l'utilizzatore sia accompagnato dall'armeria alle linee di tiro dal personale addetto; tant'è che il giorno del delitto, sino al sopraggiungere dei Carabinieri (dopo ben cinquanta minuti dal ritiro dell'arma da parte del CAMPITI) gli addetti alla Sezione (armaiolo ed istruttore) non si avvedevano del mancato arrivo del medesimo iscritto sulle linee di tiro.

Sempre dalle indagini svolte dalla Procura Federale è emerso che già in passato (nel 2012) erano accaduti eventi simili all'interno di quella Sezione, ovvero la sottrazione delle armi rispetto alle finalità istituzionali del poligono da parte di un tesserato: allora allo scopo di compiere una rapina.

4. Per queste ragioni la Procura Federale – oltre la chiara ed evidente responsabilità del CAMPITI - ha tratto la conclusione che nella gestione del poligono in questione non siano state adottate quelle misure minime e necessarie per scongiurare l'evento verificatosi e ciò in violazione:

- dell'art. 1176 Cod. civ., che chiede di valutare la diligenza impiegata nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale rispetto alla natura dell'attività esercitata;



- dell'art. 2050 Cod. civ. che impone nell'esercizio delle attività pericolose il dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno;

- dell'art. 28 (*Oggetto della valutazione dei rischi*) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che impone la predisposizione della valutazione dei rischi.

Le violazioni, per la Procura Federale, sono derivate dal fatto che nella Sezione UITA di Tor di Quinto non venivano controllati i veicoli in entrata e in uscita, i soci non venivano accompagnati all'armeria e alle linee di tiro (nonostante che tra armeria e linea di tiro vi sia una significativa distanza e un parcheggio), non veniva comunicato l'arrivo del socio sulle linee di tiro e viceversa, non era stata adottata una qualsivoglia misura atta a evitare l'uso incontrollato delle armi e delle munizioni dopo il ritiro dai rispettivi locali.

Se tali accorgimenti fossero stati adottati, l'evento per la Procura Federale sarebbe stato scongiurato.

5. Tali comportamenti, sempre secondo la Procura Federale, hanno determinato una violazione gravissima del principio di lealtà e correttezza (art. 2 (*principio di lealtà*) del *Codice di comportamento sportivo* del CONI) e un gravissimo pregiudizio all'immagine dell'UITA ai sensi dell'art. 7 (*sanzioni disciplinari*) del Regolamento di giustizia della medesima Unione, il tutto con l'aggravante di avere le infrazioni in questione causato il decesso e lesioni a diverse persone e danni patrimoniali rilevanti, determinando una turbativa violenta dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 10 (circostanze aggravanti), comma 1, lett. *b)*, *g)* e *j)* dello stesso Regolamento di giustizia UITA. Dal che le incolpazioni qui sopra riportate.

6. In particolare la medesima Procura Federale concludeva chiedendo la radiazione del CAMPITI; la sospensione per cinque anni da ogni attività sportiva, sociale e federale del Presidente della Sezione di Tor di Quinto ARDOVINI Bruno, per non aver adottato le misure idonee e necessarie di sicurezza; la sospensione per tre anni da ogni attività sportiva, sociale e federale di MATURO Giovanni, in qualità di armaiolo, e di PANASITI Antonino, in qualità di direttore/istruttore, per aver colpevolmente omesso di accompagnare il CAMPITI sino alla linea di tiro e comunque di verificare che lo stesso ci si recasse immediatamente dopo il noleggio dell'arma e l'acquisto delle munizioni; infine chiedeva un anno di sospensione dell'attività sportiva per la Sezione TSN Tor di Quinto di Roma.

7. Si sono costituiti in giudizio, con memoria del 30 maggio 2023, depositata il 1 giugno 2023, gli incolpati ARDOVINI, PANASITI e MATURO, sostenendo di aver adempiuto alle norme federali e di regolamento interno, e che nessuna ulteriore cautela era, quindi, da loro dovuta.

8. Dopo alcuni rinvii e ulteriori produzioni di memorie e documenti, verificata l'integrità del contraddittorio, il 18 luglio 2023 si teneva l'udienza di discussione e sentite le conclusioni delle parti il Tribunale Federale accoglieva le richieste della Procura Federale limitatamente alla richiesta di radiazione del CAMPITI e di sospensione quinquennale dell'ARDOVINI per i seguenti



MOTIVI

1. Va preliminarmente rammentata l'autonomia del procedimento disciplinare sportivo da quello penale, in virtù dell'art. 38, comma 5, lett. a), del *Codice della giustizia sportiva*, secondo cui «[...] l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto». Il che consente di qui proseguire nel giudizio disciplinare indipendentemente dalle vicende e dalla sorte del procedimento penale.

2. La serietà e solidità del quadro probatorio ai fini del presente procedimento, supportato anzitutto dall'ammissione in sede penale del CAMPITI di aver commesso omicidio facendo uso della detta pistola sportiva di proprietà della Sezione TSN di Roma, comportano senz'altro l'irrogazione a suo carico della sanzione disciplinare della richiesta radiazione, risultando ormai manifesto, per quanto qui interessa, quanto addebitatogli dalla Procura Federale: questo con particolare riferimento all'impossessamento dell'arma, al suo uso *contra legem*, alla violazione di tutte le procedure e disposizioni circa l'uso dell'arma medesima e la restituzione, alla gravissima lesione, anche in termini di immagine, della UITA e in specie della Sezione di Tor di Quinto, Roma, e con le contestate aggravanti.

3. Passando alla posizione del Presidente della Sezione TSN di Tor di Quinto, Roma, ARDOVINI Bruno, il Tribunale Federale stima non concludenti in senso a lui favorevole le argomentazioni assunte a difesa, essenzialmente incentrantesi sul rispetto e comunque sulla incertezza del quadro normativo circa le procedure di utilizzazione delle armi nella Sezione.

Viene in modo determinante a rilevare qui, in termini di riprovevolezza disciplinare della condotta alla luce dell'ordinamento federale, quella che è una vera e propria *posizione di garanzia* di un presidente di una Sezione TSN, considerata con riguardo alla finalità istituzionali dell'ente pubblico *Unione Italiana Tiro a Segno*: e che concerne sia la funzione sportiva, sia quella pubblicistica dell'ente, in tema di vigilanza e controllo delle armi (pur se solo sportive) e della loro utilizzazione; e in cui si rispecchia l'immanente e più ampio principio del monopolio pubblico dell'uso della forza e dunque del controllo delle armi (cfr. Statuto dell'UITA, art. 42, comma 2, e le norme ivi richiamate) e la finalità, propria dell'Unione e alla base della sua esistenza, di educazione al corretto e responsabile uso delle armi da parte degli iscritti.

Incombeva dunque in capo all'incolpato ARDOVINI, nella sua qualità di Presidente di quella Sezione, un dovere di speciale di vigile ed attiva diligenza al fine di oggettivamente assicurare che, anche dal punto di vista organizzativo generale di quel poligono, la presa in uso delle armi e la loro utilizzazione da parte del singolo associato avvenisse nelle condizioni di massima, ragionevole, sicurezza e debita tempistica, specialmente ai fini di proteggere l'incolumità delle persone e di prevenire reati che avrebbero potuto essere commessi con il mezzo delle armi medesime.



Certamente la obsoleta e lacunosa condizione materiale di quel poligono, dalla scarsa vigilanza generale, e la grave carenza di procedure specifiche (vista anche la sua materiale, risalente configurazione) di riscontro e di verifica tra armeria e linea di tiro (tra loro pericolosamente distanti) imponeva secondo ragione – fonte immanente di responsabilità, che precede le procedure formalizzate – di imporre proporzionate cautele e sequenze di riscontro e controllo del percorso dell'arma e del suo affidatario: procedure che invece nella specie si sono mostrate affatto carenti e da cui è in concreto seguita la dannosa possibilità di utilizzazione *extra moenia* dell'arma.

Basti infatti pensare, per focalizzare l'attenzione sull'elemento macroscopico, alla mancata previsione di immediate, arma per arma, verifiche dell'immediato e sicuro arrivo dell'arma stessa, insieme al detentore legittimo, alla linea di tiro, e cioè in senso sia attivo che passivo, di andata e di ritorno (cfr. intervento in udienza del prevenuto PANASITI): accortezza elementare e che, con le attuali tecnologie, avrebbe potuto essere approntata con tutta facilità e attendibilità. Ma ciò, colpevolmente per il Presidente della Sezione, non è avvenuto e con ciò l'ARDOVINI è patentemente venuto meno alla detta posizione di garanzia immanente al suo ufficio e alla relativa, debita diligenza.

In realtà, dunque, come ben osservato dalla Procura Federale sulla struttura di vertice della Sezione, gravava sulla sua figura di preposto alla Sezione stessa un particolare dovere di garantire la sicurezza dell'impianto che comportava la debita predisposizione di tutte le misure che una corrispondente diligenza a questi riguardi richiede per prevenire l'uso indebito delle armi.

La gravità della negligenza è accentuata dalla circostanza che già nel 2012 era occorso un evento analogo di sottrazione dell'arma al fine di compiere una rapina fuori dal poligono.

È qui allora sufficientemente accertato, per quanto di giustizia disciplinare sportiva, e con le contestate aggravanti, che la condotta omissiva dell'ARDOVINI ha, come assume l'atto di deferimento, comportato un grave pregiudizio all'immagine dell'UIITS e agli interessi sociali e federali, in lesione dell'art. 2 del *Codice di comportamento sportivo* del CONI e degli artt. 5, comma 1, e 7 del Regolamento di Giustizia UIITS.

4. Meritano, invece, di essere prosciolti i tesserati MATURO e PANASITI, in quanto non è stato dimostrato che i medesimi fossero tenuti ad un obbligo che andasse al di là di quanto prescritto dal regolamento interno e dalle norme federali: al contrario è risultato che i medesimi si sono attenuti a tali prescrizioni.

5. Infine, non va accolta neanche la richiesta di sospensione dell'attività per un anno della sezione di Roma, non risultando la condotta individuale sopra richiamata imputabile alla Sezione intera. e, del resto, sanzione richiesta della Procura non risulta motivata.



P.Q.M.

Il Tribunale all'esito della discussione dichiara CAMPITI Claudio e ARDOVINI Bruno colpevoli dell'addebito disciplinare loro contestato e condanna il CAMPITI alla radiazione e l'ARDOVINI alla sospensione per anni cinque da ogni attività sportiva, sociale e federale; dichiara PANASITI Antonino e MATURO Giovanni non colpevoli dell'addebito disciplinare loro contestato e, pertanto, li assolve dal medesimo addebito; dichiara la Sezione TSN di Roma non colpevole dell'addebito disciplinare contestato.

Così deciso in Roma in modalità telematica, il 18 luglio 2023.

Dott. Giuseppe Severini Presidente

Prof. Antonio Bartolini Componente effettivo, estensore

Dott. Stefano Fantini Componente effettivo